



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 giugno 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della NEC ITALIA S.p.a., nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/91.

Sono presenti:

- per la NEC ITALIA S.p.a., Francesca Anoja;
- per la FILCAMS CGIL, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL, Marco De Murtas;
- per le RSA/RSU, Carlo Grancini.

PREMESSO CHE

1. la NEC ITALIA S.p.a., con sede legale in Milano, inquadrata ai fini INPS nel settore industria, svolge attività di produzione, commercializzazione ed assistenza su prodotti informatici e telecomunicazione con un organico aziendale pari a n. 92 dipendenti, a cui la Società applica il CCNL Commercio;
2. con lettera del 27 aprile 2011, la Società ha avviato una procedura di mobilità *ex lege* 23 luglio 1991, n. 223 per n. 8 lavoratori;
3. i motivi che determinano la situazione di eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella suddetta comunicazione di avvio della procedura;
4. la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo. Pertanto, con nota del 31 maggio 2011, la Società ha comunicato l'esito negativo della fase aziendale ed ha richiesto un incontro in sede governativa *ex lege* n. 223/1991;
5. con successiva nota Prot. n. 15/VII/0013100/MA003.A001 del 09.06.2011, il Ministero del Lavoro



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società collocherà in mobilità fino ad un massimo di 7 unità in esubero sul totale di 8 inizialmente dichiarati, comunicando a ciascun interessato la risoluzione del rapporto di lavoro nei termini di legge.
2. Fra le posizioni in esubero inizialmente dichiarate la Società, relativamente alla posizione di "IT System & Technology", al mero fine di salvaguardare il posto di lavoro, ha proposto la ricollocazione in altra posizione di lavoro di contenuto professionale inferiore per n. 1 lavoratore per ricoprire la mansione di "Application Specialist".
3. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 223/1991, l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 - 3.1 lavoratori che maturino o abbiano già maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia nel corso o al termine della permanenza nelle liste di mobilità e che nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali non si oppongano al collocamento in mobilità;
 - 3.2 lavoratori che non si oppongano al collocamento in mobilità, nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali.
4. La Società espletterà tutti gli adempimenti di sua competenza necessari per permettere ai lavoratori collocati in mobilità di essere regolarmente iscritti nelle relative liste.
5. Al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di mobilità, l'Azienda erogherà ai lavoratori che non si oppongono al licenziamento un sostegno economico nella misura e secondo i criteri concordati in separata intesa.
6. Al fine di consentire il collocamento in mobilità alle condizioni previste nel presente accordo di lavoratrici che abbiano manifestato il proprio interesse in tal senso ma che nell'arco dei 120 giorni



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

successivi alla chiusura della procedura si troverebbero ancora in periodo in cui vige il divieto di licenziamento ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 151/2001, le Parti, esclusivamente per detto personale, concordano di derogare al termine di legge di 120 giorni ed effettuare i licenziamenti entro al data del 4 novembre 2011.

7. Le Parti concordano che verrà sottoscritto il verbale di conciliazione individuale, ai sensi dell'art. 411 c.p.c., che prevede l'accettazione della collocazione in mobilità, la rinuncia all'impugnazione del licenziamento e la totale liberazione della Società da ogni ulteriore obbligo comunque connesso con l'intercorso rapporto di lavoro e la sua intervenuta risoluzione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti della legge n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

RSA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI